

# **ILL.MO PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

## **PETIZIONE**

(ex Articolo 50 della Costituzione)

*Presentatore:*

*Luca Marco COMELLINI*

*nato a ROMA il 24 agosto 1965*

*Residente in Cerveteri (RM) alla Via Passo di Palo 27*

***“MODIFICHE ALLA LEGGE  
10 MAGGIO 1983, N. 212”***

*Cerveteri, 24 settembre 2007*

*Illustrissimo Presidente della Camera dei Deputati, Onorevoli Deputati,*  
*la presente petizione è volta a chiedere l'adozione di alcune modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in modo tale da porre rimedio alle legittime aspettative di avanzamento di carriera del personale militare, appartenente ai ruoli truppa, sergenti e marescialli, delle Forze armate.*

*Nel quadro generale della questione del riordino dei Ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate, di cui si dibatte da lungo tempo nelle sedi parlamentari, non può non tenersi conto dei negativi effetti che l'incertezza degli attuali procedimenti di valutazione hanno sul personale militare interessato.*

*Le aspettative di una giusta ed equa valutazione, al grado superiore, sono troppo spesso offuscate dalla ingiustificata lungaggine dei procedimenti, caratterizzati, questi, dalla assoluta mancanza di regole certe e privi di ogni pubblicità degli atti che coinvolga e renda partecipe il valutando.*

*La possibilità di cui attualmente gode ogni singolo membro delle Commissioni di avanzamento, nell'assegnazione di questo o quel punteggio all'elemento valutato, a parità di condizioni, può, in astratto, consentirgli di eccedere dai limiti della discrezionalità che le norme gli consentono, ben potendo, nella più assoluta riservatezza e con la totale esclusione del soggetto nei cui confronti l'azione dell'amministrazione andrà ad incidere, fare un uso del potere amministrativo per fini diversi da quelli che la norma gli impone.*

*Gli artt. 33, 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212 prescrivono i compiti, le modalità e gli elementi che le apposite Commissioni, istituite internamente ad ogni singola Forza armata, devono osservare e considerare ai fini del procedimento di valutazione del personale militare delle carriere non direttive.*

*La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha evidenziato che le norme in materia di avanzamento dei militari, consentono a dette Commissioni di avvalersi dell'ampia discrezionalità che è propria della pubblica amministrazione e di operare in assenza di precisi e puntuali criteri di valutazione da adottare nei confronti dei valutandi.*

*Tuttavia, gli atti e le procedure adottate dalle Commissioni di Avanzamento si sono, nel tempo, rilevati non esenti da vizi di legittimità, tanto da far divenire la materia in esame oggetto di un ampio contenzioso amministrativo, i cui costi economici hanno inciso ed incideranno in maniera significativa sui bilanci dell'Amministrazione interessata.*

*Le procedure fino ad oggi adottate all'interno di ogni singola Commissione permanente di avanzamento non garantiscono, nei confronti del personale sottoposto alla valutazione, l'osservanza di quegli inalienabili principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui*

*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità dell'azione amministrativa.*

*Con la presente petizione parlamentare, di cui è parte integrante l'allegata proposta di modifica della legge 10 maggio 1983, n. 212, composta da un articolo, quindi, si intende garantire al personale militare, verso i cui interessi la norma è destinata ad incidere, una effettiva partecipazione al procedimento amministrativo che, altrimenti, lo vede coinvolto unicamente come soggetto passivo ben potendosi, in tal modo, realizzare una incomprensibile compressione di quei diritti di cui gode anche il cittadino militare sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Il comma 1 intende inserire nella norma che disciplina gli avanzamenti di carriera del personale militare dei ruoli non direttivi la possibilità di ricusare i membri della commissione permanente di avanzamento quando ricorra una delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile.*

*Il comma 2 intende inserire l'obbligo per le Commissioni permanenti di valutazione di predeterminare i criteri che adotteranno in sede di valutazione del personale militare.*

*I commi 3 e 4 intendono inserire l'obbligo per le Commissioni permanenti di valutazione di comunicare al personale giudicato non idoneo, i motivi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione sfavorevole.*

*Il comma 5 intende modificare il sistema di attribuzione del punteggio di merito ai fini della formazione della graduatoria.*

*Cerveteri, 24 settembre 2007*

*Luca Marco COMELLINI*

*Allegati: 1) Proposta di Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212;*

*2) Copia fotostatica Patente di guida Cat. "B" [REDACTED]*

## PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, n. 212

### ARTICOLO 1

#### (modifiche agli artt. 32, 33, 34 e 35 della Legge 212/1983)

1. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi: *“4. Il presidente e i membri ordinari della commissione permanente di avanzamento hanno l'obbligo di astenersi dal compiere atti nei confronti dei sottufficiali sottoposti al loro giudizio quando ricorra una delle cause di cui all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile.*  
*5. Nei casi in cui è fatto obbligo al presidente ed ai membri ordinari di astenersi, ogni sottufficiale da sottoporre al giudizio della commissione può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dei nominativi dei componenti la commissione. Sul ricorso decide il Ministro competente entro 90 giorni dalla data della sua presentazione. Avverso la decisione del Ministro possono essere proposti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore.*  
*6. La ricusazione del presidente della commissione permanente di avanzamento, ovvero dei membri ordinari sospende il procedimento amministrativo nei confronti del militare ricusante.”*
  2. All'articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma: *“1 bis. Le commissioni, in accordo con gli organismi della rappresentanza militare per la categoria interessata, decidono i criteri che intendono adottare per l'assolvimento del loro incarico. I criteri per l'espressione dei giudizi, consistono nell'individuazione dei punteggi numerici da assegnare ad ogni singola voce od elemento di cui si compone la documentazione caratteristica di cui al d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213. I criteri sono resi pubblici e preventivamente comunicati a ciascun militare che può avervi interesse.”*.
  3. All'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: *“3 bis. Nella comunicazione devono essere indicati i voti espressi dai singoli membri della commissione e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la non idoneità.”*.
  4. All'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma: *“5 bis. Nella comunicazione devono essere indicati i voti espressi dai singoli membri della commissione e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la non idoneità.”* .
  5. All'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, il secondo comma è sostituito con il seguente comma: *“Le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 1 bis dell'articolo 33. Il punto di merito è dato dalla somma di tutti i valori numerici considerati.”*.  
I commi terzo e quarto del medesimo articolo 35 sono abrogati.
-